

## IMPOSTE SUL REDDITO

***Rimborsi spese dei professionisti sempre soggetti ad Iva***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

 Forum Web Fisco | Convegno di aggiornamento di mezza giornata**Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale**

Scopri di più

Le nuove **regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo**, riformate dal D.Lgs. 192/2024, prevedono una **sostanziale neutralità dei rimborsi spese** sostenuti dal professionista per l'esecuzione di un **incarico e riaddebitati al committente**. Tale impostazione è prevista dall'[articolo 54, comma 2, lett. b\), Tuir](#), che esclude dalla **formazione del reddito i predetti rimborsi**, e dall'[articolo 54-ter, comma 1, Tuir](#), che ne prevede la **corrispondente indeducibilità dal reddito medesimo**. Se da un lato la nuova impostazione è **coerente con le regole di determinazione del reddito**, dall'altro è necessario coordinare la **nuova disciplina con il regime Iva del riaddebito** delle spese sostenute dal lavoratore autonomo nello **svolgimento della sua attività**.

Ai fini Iva, il **rimborso delle spese** sostenute dal professionista è, in linea generale, **imponibile ad Iva**, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 15, comma 1, n. 3\), D.P.R. 633/1972](#), che esclude da Iva le **spese sostenute in nome e per conto del committente**, ossia nell'ambito di un **mandato con rappresentanza**. All'atto pratico, l'applicazione di questa esclusione è **limitata a quelle fattispecie in cui il documento di spesa è intestato al committente ed il professionista si limita ad anticipare la spesa per poi chiederne il rimborso** (l'esempio tipico è rappresentato dal notaio che anticipa le spese di registrazione di un atto).

In tal caso, anche ai fini contabili, **non si ha alcun impatto economico**, ma si realizza solamente un **rapporto di credito-debito**. Tuttavia, tale esclusione non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui **il professionista esegue una trasferta per conto del committente**, ed in tale occasione **sostiene delle spese di vitto, alloggio e viaggio** che, al termine dell'incarico, **riaddebita in fattura al committente unitamente al proprio compenso**. In tale ipotesi, infatti, le **spese sono anticipate solamente per conto del committente**, ma direttamente **a nome del professionista**.

Pertanto, il **riaddebito deve essere soggetto ad Iva**, anche se trova applicazione **l'esclusione della formazione del reddito**, di cui all'[articolo 54, Tuir](#). In buona sostanza, si assiste ad un **disallineamento tra la disciplina prevista per le imposte sui redditi e quella contenuta nelle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972**.

Va anche segnalato che **il riaddebito al committente deve avvenire applicando l'aliquota ordinaria del 22%**, anche laddove la **spesa sostenuta dal professionista sconti un'aliquota ridotta** come, ad esempio, per **le spese alberghiere e di ristorazione** (soggette ad Iva al 10%). Infatti, non è possibile inquadrare il sostenimento di tali costi **nell'ambito di un mandato senza rappresentanza** (che consentirebbe di "omologare" oggettivamente la spesa anche nel ribaltamento al committente), poiché **l'oggetto dell'incarico al professionista è l'esecuzione di un incarico professionale** e non l'acquisto di un servizio alberghiero o di ristorazione. Allo stesso modo, restano ferme le norme che prevedono **l'indetraibilità oggettiva dell'Iva**, di cui all'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#) come, ad esempio, per le **prestazioni di trasporto di persone** (lett. e).

Resta, invece, confermata la **detrazione dell'imposta per le spese alberghiere e di ristorazione**, qualora **documentate da fattura**, ed a condizione che il diritto sia esercitato **entro i termini previsti dall'[articolo 19 del D.P.R. 633/1972](#)**.

Va, infine, ricordato che, il **medesimo trattamento Iva qui descritto si realizza anche laddove le spese sostenute dal professionista divengano deducibili dal reddito di lavoro autonomo** a fronte del mancato incasso del corrispettivo addebitato al committente (al cui interno vi sono anche le spese). Il comma 2, dell'[articolo 54-ter, Tuir](#), infatti, **consente la deduzione qualora il committente sia stato assoggettato ad una procedura prevista nel Codice della crisi d'impresa**, oppure laddove la procedura esecutiva **sia rimasta infruttuosa**, o infine se il credito **si sia prescritto**.